

**ORDINE DEL GIORNO
N. 758**

**TUTELA DELLE FIGURE TURISTICHE
DI GUIDE E ACCOMPAGNATORI**


Presentato dai Consiglieri regionali:

*BERUTTI MASSIMO VITTORIO (primo firmatario), GRAGLIA
FRANCESCO, RUFFINO DANIELA*

Protocollo CR n. 14206

Presentato in data 20/04/2016

10:59 20 APR 2016 A02000 001289



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

App. Ist. → Aula (PR)

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00014206/A0100B-04 20/04/16 CR

CL.02-18-02/761/2016/X

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte
Mauro LAUS

ORDINE DEL GIORNO N. 758

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

Oggetto: Tutela delle figure turistiche di guide e accompagnatori

PREMESSO

- che nell'ordinamento italiano esistono la figura professionale dell'Accompagnatore turistico e della Guida turistica;
- che l'accompagnatore turistico realizza circuiti ed escursioni e deve obbligatoriamente possedere un'ottima conoscenza di materie quali Legislazione Turistica, Legislazione Doganale, Tecnica Turistica, Legislazione delle Assicurazioni, Geografia Turistica, Fisica e Politica del mondo, Cartografia, Storia, Etnografia, Psicologia del Turismo, Lingue Straniere a livello di traduzione ed interpretariato, Medicina del Turismo e Pronto Soccorso e Storia dell'Arte;
- che la guida turistica è, invece, strettamente legata al territorio e all'ambito di pertinenza, viene pertanto richiesta una preparazione diversa ed è complementare rispetto all'accompagnatore turistico;

CONSIDERATO

- che le due professioni hanno caratteristiche diverse fra loro e sono ben delineate in tutte le leggi italiane, dalle regionali alle leggi quadro, nel codice del turismo;

RILEVATO

- che livello europeo c'è invece confusione normativa, che non consente l'armonico e corretto sviluppo del Turismo europea, dovuta all'introduzione della parola "Guide Générique" al posto di Accompagnatore turistico e di "Guide Spécialisé" per definire la Guida turistica;

TENUTO CONTO

- che conseguentemente la parola "Guide" ha aperto la strada a chiunque sia definito empiricamente Guida Générique nel proprio Paese ad esercitare senza averne titolo alcuno sia la professione di Accompagnatore turistico che quella di Guida;

CONSIDERATO


- che l'Unione Europea prevede che l'accesso ad una professione sia libero oppure subordinato al possesso di una specifica qualifica professionale; la figura turistica dell'accompagnatore è sancita dalla Direttiva C.E.E 75/368, individuata dalla Circolare CEE 320/92, dunque è una figura professionale turistica subordinata a specifica qualifica, per tutti gli Stati membri aderenti all'Unione nel 1992;

TENUTO CONTO

- che l'Italia è stata l'unico degli Stati, all'epoca, ad aver ottemperato alle normative europee per l'istituzione della professione dell'accompagnatore turistico.;

CONSIDERATO

- che con il concetto di libera circolazione in Europa, l'Unione Europea ha disciplinato il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri attraverso la direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005, compresa la figura dell'Accompagnatore turistico;



- che la direttiva 2005/36/CE precisa la distinzione tra “libertà di stabilimento” e “libera prestazione di servizi”. Lo stabilimento infatti implica la partecipazione permanente alla vita economica di uno Stato, mentre la prestazione di servizi si caratterizza per la temporaneità della prestazione stessa. La nozione libertà di stabilimento include la possibilità per una professionista di stabilirsi in un altro Stato membro per svolgervi un’attività professionale in modo stabile. La possibilità di stabilirsi è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale che può seguire uno dei tre regimi di riconoscimento disciplinati dalla Direttiva (sistema generale, riconoscimento automatico e riconoscimento in base all’esperienza professionale);

TENUTO CONTO

che diverso, invece, è il caso della libera prestazione di servizi, la quale si caratterizza per la temporaneità della prestazione stessa. Ogni cittadino dell’Unione Europea, che sia legalmente stabilito in uno Stato membro, può prestare i suoi servizi temporaneamente e occasionalmente in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale di origine e l’accompagnatore turistico è un tipico esempio di questa parte normativa. Egli, infatti, accompagna ed assiste persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero, quindi lo svolgimento temporaneo dell’attività sul territorio di Stati diversi da quello dove l’accompagnatore turistico è stabilito, diventa elemento imprescindibile dell’attività stessa;

RILEVATO INOLTRE

- che nel caso dell’accompagnatore turistico, la direttiva 2005/36/CE trova applicazione solo nella parte riferita alla libertà di stabilimento, ossia qualora il professionista decida di stabilirsi in un altro Stato membro per svolgervi l’attività professionale in modo stabile. La direttiva comunitaria è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”;

CONSIDERATO

- che in Italia c’è la complicazione di un doppio livello legislativo: uno regionale e uno statale. Questo comporta ed ha comportato dei problemi enormi. In questo momento l’approvazione della legge sulla Guida nazionale, che non ha ancora i decreti attuativi crea molte problematiche;

TENUTO CONTO

- che l’unica figura, a questo punto, certa è quella di accompagnatore turistico, il rischio ora è una mescolanza fra le professioni che potrebbe mettere a rischio i posti di lavoro delle guide e degli accompagnatori italiani per far posto a personale straniero, il più delle volte non qualificato e certamente non in possesso del titolo di accompagnatore turistico

il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale

ad intervenire affinché il Governo si attivi nei confronti dell’Unione europea per l’ottemperanza da parte di tutti gli Stati membri alle normative europee per l’istituzione della professione dell’accompagnatore turistico e siano così garantite le professionalità maturate sull’intero territorio al fine della tutela dell’immenso patrimonio culturale e storico italiano.